



Giovedì 4 luglio 2019

Audizione Adiconsum

VIII Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni

DDL 1105 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

Adiconsum esprime piena soddisfazione per la proposta di legge presentata per intensificare la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori di telefonia e auspica la celere trasformazione in legge.

I consumatori lamentano con continuità presso i nostri oltre 200 sportelli presenti sul territorio e attraverso i nostri canali online il senso di impotenza che riscontrano nei confronti delle aziende di comunicazioni elettroniche che continuamente gli comunicano variazioni degli articoli dei contratti sottoscritti, riguardanti nello specifico modifiche peggiorative delle tariffe o di servizi divenuti a pagamento.

L'art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche permette alle aziende di modificare quando e come vogliono gli impegni contrattuali che di fatto diventano inutili. Ogni promessa tariffaria fatta al momento della sottoscrizione del contratto diventa aleatoria per i consumatori, che sono costretti, quindi, a subire le modifiche o devono continuamente cambiare azienda telefonica. Spesso, come accaduto nella vicenda della tariffazione a 28 gg, gli accordi fra le stesse compagnie telefoniche vanificano anche il vantaggio che può derivare del cambio di operatore.

La proposta di legge ora presentata completa, finalmente, l'opera parziale compiuta dal precedente Parlamento in occasione della soluzione alla tariffazione a 28 gg, resa poi obbligatoria con cadenza mensile.

Adiconsum ha sempre ritenuto non del tutto utile quanto allora disposto e nei



suoi comunicati ha sempre chiesto di trovare, invece, una norma che faccia valere, senza modifiche, i contratti sottoscritti per l'intera loro durata. **Ciò che veramente ha ridotto ai minimi termini la fiducia dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato delle comunicazioni elettroniche è la totale incertezza circa gli impegni commerciali proposti dalle aziende.**

Nelle comunicazioni, ormai, i contratti hanno perso il loro scopo di accordo fra le parti, visto che la parte più forte, ovvero il professionista, attraverso la continua modifica delle clausole contrattuali, può riformulare a proprio vantaggio le proprie offerte e al consumatore non rimane altro che subirle se vuole il servizio.

Per ridare credibilità al mercato delle comunicazioni elettroniche i valori di trasparenza e certezza dell'offerta devono essere principi inderogabili e indispensabili per garantire un libero mercato. Per tale motivo è indispensabile che tali principi siano garantiti dalle norme come questa proposta di legge vuole fare.

I consumatori devono avere la certezza che la tariffa proposta per ottenere un servizio è immodificabile in ogni sua parte e ha una durata certa, un diritto, questo, ormai, purtroppo, divenuto inesistente.

I principi che sono alla base di questa proposta di legge, ispiratori di tutto il Codice del Consumo, sono di estrema importanza per ristabilire il necessario equilibrio, ormai interrotto, fra il consumatore, parte debole, e l'azienda, parte sempre più forte.

Per le indispensabili tematiche in difesa dei consumatori qui sopra descritte e che ispirano questa proposta di legge, **Adiconsum chiede con fermezza che questa proposta di legge non sia limitata ai soli operatori di telefonia mobile, ma a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrono servizi e/o contenuti, anche alle imprese che non posseggono una rete propria, ma che utilizzano sistemi di trasmissione altrui. Non deve essere dimenticato che anche nei servizi offerti da postazione fissa si verificano continue variazioni contrattuali e vendite prive di trasparenza con costi o servizi aggiuntivi non evidenziati al momento della stipula del contratto.** Addirittura sarebbe auspicabile che la norma proposta valga per garantire la trasparenza delle tariffe di tutti coloro che offrono servizi e/o contenuti in qualsiasi settore merceologico.



Per i sopra menzionati motivi, Adiconsum ritiene necessario proporre le seguenti integrazioni alla proposta di legge, indicate con il carattere maiuscolo:

Art. 1, comma a) - «Gli operatori di telefonia, di reti televisive e TUTTI COLORO CHE OPERANO CHE OFFRONO SERVIZI E/O CONTENUTI CON comunicazioni elettroniche, INDIPENDENTEMENTE DALLA TECNOLOGIA TRASMISSIVA UTILIZZATA, non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi DODICI mesi dalla stipula del contratto, in ogni caso, MANTENENDO LE MEDESIME CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OFFERTO, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore »;

(Occorre evidenziare che il forte sviluppo tecnologico permette agli operatori di diversificare i servizi offerti in base alle varie tecnologie trasmissive non più identificabili solo in telefonia mobile, pertanto l'articolo proposto potrebbe essere vanificato con servizi offerti con tecnologie differenti. Sei mesi si ritiene sia un periodo troppo corto visto che la durata massima per i contratti è 24 mesi. Si propone di specificare che il servizio da offrire non deve variare altrimenti nella stesura attuale le aziende potrebbero non peggiorare le condizioni economiche ma allo stesso prezzo potrebbero ridurre la quantità o la qualità del servizio erogato).

Art. 1, comma b) - «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori INDICATI AL COMMA 1 BIS assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione».

Art. 1, comma c/d) - Tali commi devono adeguarsi ai commi precedenti indicando che quanto espresso deve essere valido per tutti gli operatori indicati nel comma a) e nello specifico per servizi dedicati alla sola telefonia mobile.